



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

## Mauro Di Marzio

Presidente

**Loredana Nazzicone**

## Consigliere

## Rosario Caiazzo

## Consigliere

## Silvia Vitrò

## Consigliere

## Massimo Falabella

Consigliere Rel.

Banca e  
contratti  
bancari

15/09/2026 CC

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13665 R.G. anno 2025 proposto da:

\_\_\_\_\_ rappresentata e difesa  
dall'avvocato \_\_\_\_\_;

**ricorrente**

**contro**

██████████, rappresentata e difesa dagli avvocati Edgardo Ricciardi e Alfredo Ricciardi;

**controriparante**

avverso la sentenza n. 11/2025 emessa dalla Corte di appello di Napoli  
il 2 gennaio 2025;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

## FATTI DI CAUSA





1. — [REDACTED] ora [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] onde sentir dichiarare che questa, nel corso del rapporto di conto corrente acceso il 29 gennaio 1993 ed estinto il 13 luglio 2010, aveva illegittimamente applicato interessi anatocistici, interessi debitori in misura ultralegale, interessi creditori in misura infralegale, interessi usurari, nonché commissioni in assenza di valide pattuizione e della disciplina dello *ius variandi*; ha quindi domandato la condanna di controparte alla restituzione di quanto indebitamente da questa percepito.

All'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale si è costituita [REDACTED] ed è stata disposta una consulenza contabile, il Tribunale di Napoli Nord, respinta la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ha accolto parzialmente la domanda, condannando la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 125.116,30, oltre interessi.

2. — In sede di gravame l'importo oggetto della condanna è stato ridotto a euro 107.195,45, oltre interessi. La pronuncia è stata assunta con sentenza del 2 gennaio 2025 della Corte di appello di Napoli, la quale si è pronunciata su di un'impugnazione proposta dalla banca e resistita da [REDACTED].

3. — [REDACTED] ricorre per cassazione facendo valere due motivi di impugnazione, cui resiste, con controricorso, [REDACTED].

E' stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell'art. 380-*bis* c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Vi sono memorie delle parti.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. — La proposta ha il tenore che segue.

«[I]l primo motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, 2033 e 2935 c.c., oltre che la nullità della





sentenza per motivazione contraddittoria o apparente, è nel complesso infondato;

«il vizio motivazionale è dedotto con riguardo all'affermazione in diritto per cui "le nullità possono [...] essere fatte valere in ogni tempo e l'eventuale prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per una parte delle somme non ha quale conseguenza che gli indebiti pregressi non debbano essere, comunque, detratti dal saldo storico per conoscere il valore del saldo calcolato": affermazione funzionale alla successiva enunciazione per cui "[c]orrettamente rideterminati i rapporti di dare e avere, opera, con riferimento alla restituzione dell'indebito il limite della prescrizione"; va allora osservato che non è consentito alla parte interessata di formulare, avanti alla S.C., la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (tra le tante: Cass. 2 settembre 2019, n. 21944; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27728; 24 novembre 2004, n. 22130);

«la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. va poi disattesa, in quanto in tema di conto corrente bancario, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. 19 maggio 2020, n. 9141; in senso conforme, tra le tante: Cass. 8 aprile 2025, n. 9203; Cass. 3 marzo 2025, n. 5577);

«col secondo mezzo si prospetta la violazione e falsa applicazione





degli artt. 2697, 2033, 2934, 2935, 2946, 1842, 1843 c.c., 1183, 1373, 1826, 1857 c.c., degli artt. 115, 112 e 116 c.p.c., dell'art. 3, comma 3, l. n. 154 del 1992 e 117 t.u.b., nonché l'erronea affermazione dell'esistenza di un contratto di apertura di credito e per erronea ripartizione dell'onere probatorio: il motivo è inammissibile;

«esso è confuso nella sovrapposizione di plurime censure che la banca istante intende ricondurre, senza procedere a una coerente opera di perimetrazione, alle diverse ipotesi dell'art. 360, n. 3 (oltretutto per un numero veramente significativo di disposizioni normative), e dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: ebbene, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3397; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26874);

«anche a voler prescindere da tale assorbente profilo, deve rilevarsi: che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. va proposta indicando il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054); che il giudice è tenuto a valorizzare la prova della





stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; cfr. pure Cass. 17 luglio 2023, n. 20455); che non può essere censurato in questa sede l'accertamento di fatto della Corte di merito quanto all'esistenza di un'apertura di credito, posto che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. 19 luglio 2021, n. 20553); che il tema del limite dell'affidamento non può avere ingresso nel presente giudizio di legittimità in quanto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694); che, peraltro, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997, ove il richiamo a Cass. 23 aprile 1996, n. 3842); che in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore





della l. n. 154 del 1992 e del t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b., la nullità stessa (Cass. 14 dicembre 2023, n. 34997, cit.); che, in conseguenza, l'apertura di credito può desumersi da mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cass. 24 gennaio 2024, n. 2338)».

2. — Il Collegio reputa che la proposta sia da condividere e che il ricorso vada respinto.

3. — Con riguardo al primo motivo, la banca contesta l'affermazione della Corte di appello secondo cui «l'eventuale prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito per una parte delle somme non ha quale conseguenza che gli indebiti pregressi non debbano essere, comunque, detratti dal saldo storico»: assume che in tal modo risulterebbe disapplicata la prescrizione; rileva, altresì, che il passaggio della pronuncia sopra richiamato risulterebbe contraddittorio rispetto all'asserzione, sempre formulata dalla Corte di appello, secondo cui nei rapporti di dare e avere opera la prescrizione. Nella memoria la ricorrente tiene a precisare di non voler censurare il principio secondo cui, ai fini della prescrizione, occorre tener conto del c.d. saldo rettificato (per cui cfr. Cass. 19 maggio 2020, n. 9141 e le altre pronunce citate nella proposta).





La contraddittorietà viene ravvisata alla luce dell'art. 1422 c.c. che, pur stabilendo l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, fa salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione: in tal senso, si spiega in memoria, sarebbe incongruo ritenere che «addebiti la cui ripetizione è prescritta siano nondimeno espunti dalla ricostruzione e restituiti al correntista sotto forma di maggior saldo finale».

Ciò detto, il vizio motivazionale, per sua natura, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche (per tutte: Cass. Sez. U. 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29886): nel caso in esame viene rappresentata un'antinomia che si porrebbe sul piano giuridico, non sul piano fattuale, onde la censura motivazionale non può avere ingresso.

Non ricorre, del resto, nemmeno il vizio di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c.. Appare abbastanza evidente che la Corte di appello, nel passaggio motivazionale sopra richiamato, abbia utilizzato il termine «indebiti» per riferirsi agli «addebiti in conto corrente». Il Giudice distrettuale ha inteso cioè affermare che, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti privi di valido titolo giuridico effettuati dall'istituto di credito per poi rideterminare il reale saldo passivo del conto: il che è quanto riconosce la giurisprudenza richiamata nella proposta, che la ricorrente ha precisato di non voler contestare.

Il significato effettivo dell'affermazione del Giudice di appello si desume dal contesto in cui essa è inserita: occorre infatti considerare che il passaggio della pronuncia rimarca come «[I]e nullità possono [...] essere fatte valere in ogni tempo». Ed è indubbio, in linea di principio, che includere nel calcolo delle spettanze della banca gli addebiti illegittimi da questa operati nel periodo anteriore al decennio che





precede l'atto interruttivo della prescrizione significherebbe negare la regola dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità.

Altro tema è quello della sostenibilità, in diritto, della tesi della ripetibilità di quelle rimesse che siano ripristinatorie nella rendicontazione della banca e divengano solutorie una volta che si espungano dai saldi gli addebiti illegittimi: ma è questo un tema che esula dal motivo, visto che — si ripete — la banca ricorrente ha dichiarato di non avversare la giurisprudenza favorevole a questa soluzione giuridica.

4. — Quanto al secondo mezzo, occorre ribadire che esso reca plurime censure che non sono svolte distintamente: in tema di ricorso per cassazione, infatti, le doglianze, anche se cumulate, devono essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790).

A fronte di quanto dedotto dalla banca ricorrente nella memoria, va comunque osservato che la Corte di merito ben poteva valorizzare l'accertamento del c.t.u., il quale aveva desunto dalla documentazione acquisita la concessione di un affidamento per lire 500.000.000, con il relativo tasso applicabile in caso di sconfinamento. Se, come ricordato nella proposta, il giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito ritualmente acquisita al processo, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato (citt. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927 e Cass. 17 luglio 2023, n. 20455), perde consistenza la censura con cui la ricorrente lamenta che «mai alcuna delle parti aveva in primo grado nei termini processuali ex art. 183 c.p.c., a tanto deputati, dedotto l'esistenza di un affidamento e indicato quale fosse il relativo limite tantomeno di lire 500.000.000». Nemmeno si pone, poi,





il problema del limite dell'affidamento rimarcato nella memoria, e ciò in quanto le risultanze processuali attestavano, come si è appena visto, la concessione di un affidamento dell'importo sopra indicato. Il Collegio condivide, peraltro, il rilievo, espresso nella proposta, secondo cui la predeterminazione del limite massimo della somma posta a disposizione del cliente non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente.

Occorre riaffermare, da ultimo, che l'accertamento circa l'apertura di credito non era legato alla documentazione del relativo contratto, posto che la forma protettiva di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. opera a vantaggio del cliente, e l'esistenza del rapporto ben poteva desumersi dagli estratti conto. Nel suo nucleo fattuale il relativo giudizio sfugge, poi, al sindacato di legittimità, posto che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. 19 luglio 2021, n. 20553).

5. — Il ricorso va quindi respinto.

6. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Trovano applicazione le statuizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., giusta l'art. 380-*bis*, comma 3, c.p.c.

### **P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 8.000,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell'ulteriore





somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione Civile, in data 15 settembre 2026.

**Il Presidente**

*Mauro Di Marzio*

